



Consiglio Regionale della Puglia

1^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

DECISIONE N. 9 DEL 17 APRILE 1997

DISEGNO DI LEGGE: Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997-1999.

Relatore: Avv. Antonio CROCCO



Consiglio Regionale della Puglia

1^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio - Finanze e Programmazione)

D.D.L. "BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1997 E BILANCIO PLURIENNALE 1997 - 1999"

RELAZIONE

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

In sede di approvazione dell'esercizio provvisorio di bilancio 1997, questo Consiglio prese atto delle dichiarazioni dell'Assessore Fitto, secondo cui si trattava di scelta inevitabile, a causa dell'incertezza relativamente a taluni importanti capitoli delle entrate.

Incertezza e timori si rivelarono ben presto non effimeri: oggi dal documento e dagli allegati in esame si riceve conferma che il bilancio di previsione 1997 deve far fronte a una serie di pressanti e gravi impegni con una quantità più ridotta di risorse finanziarie. Peraltro va positivamente apprezzata la scelta di non gravare ulteriormente la già difficile congiuntura della comunità pugliese introducendo l'imposta regionale sulla benzina.

In tale situazione di grandi ristrettezze finanziarie, si deve rimarcare la necessità di porre in essere urgentemente - e il governo regionale deve adoperarsi in tal senso - la ricontrattazione del tasso di interesse previsto dall'intesa convenzionale con il 'pool' di banche, al fine di ottenerne una sensibile riduzione, essendo il tasso di inflazione ormai attestato intorno al 2%.

Sul versante delle entrate, oltre ai proventi da fondi statali, il bilancio presenta gli introiti derivanti da tributi propri regionali le cui voci più significative sono: tassa regionale di circolazione (390 mld), addizionale sull'imposta di consumo del metano (42,5 mld), tributo speciale sul deposito in discarica dei rifiuti solidi (35 mld), diritto allo studio universitario (20 mld), concessioni regionali (6 mld), esercizio venatorio (3,8 mld), infrazioni a norme relative a tasse (2,7 mld). Un netto calo registrano gli introiti rivenienti da recuperi di contributi di esercizio delle aziende di trasporto che si riducono



Consiglio Regionale della Puglia

1^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio - Finanze e Programmazione)

a 16 mld (erano 48 nel '96 e 52 nel '95). Del resto era chiaro sin dallo scorso anno che alcune entrate si sarebbero dimostrate irripetibili.

In ogni caso, il dato più negativo è rappresentato dal decremento delle risorse libere disponibili nel bilancio autonomo, previste quest'anno in 1.642 mld circa, con una riduzione di 50 mld circa rispetto ai 1.691 mld dello scorso anno.

Dall'impiego delle risorse del bilancio autonomo si ricavano le scelte di campo del governo regionale, le priorità cui si intende dare risposta.

Relativamente alla manovra di spesa finanziata con bilancio autonomo, si deve preliminarmente osservare che più di un terzo dell'intera somma - vale a dire 600 mld circa - è destinato al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa DD.PP. e con altri Istituti. La spesa del personale assorbirà una somma non lontana dai 300 mld.

Inoltre, per il pagamento dei residui dichiarati perenti è prevista una spesa di 25 mld, ma va preso atto del dichiarato impegno del governo di incrementare il relativo fondo nel corso dell'anno; il fondo per le nuove leggi è previsto in 12 mld e 300 milioni, ma è generalmente ritenuto inadeguato e da incrementare. Infine, anche le spese obbligatorie, i cui capitoli sono dettagliatamente previste nell'elenco di cui all'All. n.2, assorbiranno una cospicua fetta di risorse.

Come si accennava dinanzi, una pur rapida disamina dei capitoli di spesa finanziati con le risorse libere del bilancio autonomo, offre contezza delle scelte operate a sostegno di alcuni settori di intervento, mentre altri settori risultano meno o scarsamente considerati, ma esclusivamente a causa delle più volte ribadite ristrettezze finanziarie.

Le entrate vincolate ammontano in totale a 7.500 mld circa e sono state destinate ai vari settori di intervento, come risulta dagli allegati al bilancio.

La ristrettezza di mezzi finanziari, rende improcrastinabile la necessità di por mano a una gestione redditizia dell'ingente patrimonio regionale, superando i motivi della scarsa redditività di tale patrimonio.

L'Assessore Fitto, ininterrottamente presente ai lavori della Commissione ha illustrato le linee portanti del disegno di legge sul bilancio 1997, evidenziando le scelte operate dal governo regionale e gli obiettivi



Consiglio Regionale della Puglia

1^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio - Finanze e Programmazione)

prioritari cui il bilancio da risposta, in linea peraltro con le indicazioni degli Assessorati e dei Settori. Ha altresì messo in risalto le cause e i motivi che hanno determinato le minori entrate.

Dalla discussione generale sono emerse osservazioni e rilievi critici, soprattutto negli interventi dei Consiglieri di opposizione, che si possono sintetizzare intorno a due ordini di motivi.

In primo luogo hanno rilevato che il bilancio 1997 mancherebbe di collegarsi strettamente a una programmazione regionale, per cui, conseguentemente, si continua ad erogare la spesa "a pioggia", con evidenti scarsi risultati.

In secondo luogo, è stato osservato che, anche limitandosi ai soli numeri e alle cifre, si rileva che non vi è un adeguato monitoraggio per il controllo della spesa.

Tali critiche dei Consiglieri di opposizione sono emerse con particolare riferimento alla spesa sanitaria, per cui esiste il fondato timore di sfondamenti della spesa con negative conseguenze per il bilancio regionale.

Gli interventi di diversi Consiglieri di maggioranza e di opposizione hanno evidenziato la necessità che, proprio in considerazione della scarsità di risorse disponibili nel bilancio, si ponga urgentemente in essere, uno sforzo coordinato per attingere nella misura massima possibile a fondi esterni. Ciò esige però, in ogni caso, capacità progettuale, un impegno armonico di tutti gli Assessorati, dell'intero governo e delle strutture burocratiche.

In fase dibattimentale è emersa anche la necessità di affrontare decisamente un altro problema strategico, peraltro non nuovo, quello di accelerare al massimo la capacità di erogazione della spesa, strettamente connessa e dipendente dalla scarsa capacità di progettare e di programmare; la lentezza nella erogazione della spesa favorisce in modo esiziale, la crescita del volume delle perenzioni e delle carte contabili, con la conseguenza che si giunge alla anomalia di dovere fare ricorso a nuovi mutui per far fronte alle nuove esposizioni. Evitare i danni provocati da tale meccanismo perverso, è un imperativo.



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

Il dibattito generale ha anche registrato la necessità che trovi urgente attuazione la legge di organizzazione dell'Amministrazione regionale e che si ponga urgentemente mano alla riforma della formazione professionale.

La Commissione, dopo la discussione generale sul Disegno di legge, ha proceduto all'esame dell'articolato, degli emendamenti pervenuti anche dalle altre Commissioni e degli elaborati tecnici allegati.

Particolare approfondimento la Commissione ha dedicato alla discussione degli emendamenti sostitutivi e/o aggiuntivi che comportavano aumento di spesa, decidendo all'unanimità di non poter prendere in considerazione le proposte di emendamenti di incremento della spesa privi di indicazione sulla copertura.

Al termine del dibattito e dell'esame approfondito della normativa e degli elaborati tecnici, la Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza sul provvedimento che si propone all'approvazione di questa Assemblea.

Antonio CROCCO



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti Locali)

Bari, 17/4/97

Prot.n. 113/2745

Al Presidente della
Prima Commissione
S E D E

La Seconda Commissione, nella seduta del 15/4/1997, ha preso in esame il Bilancio di previsione 1997, relativamente ai capitoli di spesa afferenti le materie di competenza e, all'unanimità, ha deciso quanto segue:

- 1- di includere i Capitoli nn.0131055, 0131072 e 0131073 nell'ambito delle competenze del Settore Demanio e Patrimonio dell'Assessorato AA.GG., invece che del Settore Risorse Naturali dell'Assessorato LL.PP.;
- 2- di includere nell'ambito delle competenze del Settore Demanio e Patrimonio (erroneamente incluse nelle competenze del Settore Agricoltura), il Capitolo di entrata n.2057960 e correlativo Capitolo di spesa n.0191115, relative alla riscossione e al versamento allo Stato di entrate provenienti dall'attività di Riforma Fondiaria;
- 3- di includere tra le spese obbligatorie del Capitolo 0131071, di nuova istituzione, quelle circa la sicurezza dei dipendenti sul posto di lavoro - adempimenti previsti dal D.Lgs.626/94 - Capitolo così denominato "D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 242/96 - Spese obbligatorie artt. 4, 16, 17 e 22 - Sorveglianza sanitaria con accertamenti periodici - Medici competenti - Pronto Soccorso - Visite specialistiche - Spese Formazione";
- 4- di inserire nel D.D.L., analogamente a quanto disposto dall'art.7 del D.L.n.67/97 "Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione", la norma qui di seguito riportata:

(Mantenimento in bilancio di fondi)

Le disponibilità iscritte nei seguenti Capitoli del bilancio regionale per l'anno 1996 e non impegnate nello stesso esercizio possono essere impegnate nell'esercizio 1997 al fine di consentire la definizione di rapporti obbligatori derivanti dalla gestione commissariale di liquidazione dell'Ente ERSAP, soppresso con l.r. n.9/93:

- a) Capitolo 0004930 "Spese per il funzionamento del Commissario per le Gestioni di Riforma Fondiaria",
- b) Capitolo 0004940 "Spese Gestione stralcio ERSAP".

1ª Commissione Consiliare Permanente

Prot. n° 152

del 17/4/97



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

- 5- di istituire un nuovo Capitolo di spesa denominato "Spesa per esercizio diritto di prelazione su vendita terreni assegnati dall'ERSAP per attività di Riforma Fondiaria (art.19 l.r. n.11/88)" con stanziamento di Lit.100.000.000= con riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al Capitolo 0003670 (Imposte relative all'alienazione di beni patrimoniali).
- 6- di modificare l'art.24 del D.D.L. così come di seguito riportato:
- Art. 24
(Disposizioni finanziarie in materia di impianti irrigui collettivi di proprietà regionale)
1. Il trasferimento di fondi ai Consorzi di Bonifica per la gestione degli impianti irrigui regionali di cui alla L.R. 18 aprile 1994, n.15 viene prorogato al biennio 1997-98.
 2. Gli oneri finanziari, valutati in via presuntiva in lire 8 miliardi per l'anno 1997 ed in lire 10 miliardi per l'anno 1998, graveranno sull'apposito capitolo "Trasferimento dei fondi ai Consorzi di Bonifica per la gestione di impianti irrigui regionali - l.r. n.15/94 - Proroga per il biennio 1997-98", nei limiti degli stanziamenti previsti dalle relative leggi di bilancio.
- 7- di aumentare la disponibilità per il personale fino ad un totale di almeno 27 miliardi.
- 8- di istituire un nuovo capitolo di spesa obbligatoria con denominazione "Oneri derivanti dall'applicazione della L.R. 7/97" di Lit. 1 miliardo, attingendo dai seguenti Capitoli:
- per Lit. 400 milioni dal Capitolo 0001300 "Competenze professionali per liti",
 - per Lit. 300 milioni dal Capitolo 0001315 "Oneri ritardati pagamenti quota interessi",
 - per Lit. 300 milioni dal Capitolo 0001316 "Oneri ritardati pagamenti quota rivalutazione", con riduzione di pari importo dei precitati Capitoli.
- 9 -Si prende atto della nota dell'U.G.L. e si rinvia alle altre Commissioni per le materie di loro competenza.
- 10- di finanziare, per Lit. 200 milioni, il Capitolo "Istituzione Cons. Reg. pugliese Econom. e Lavoro", attingendo dal Capitolo 0001317 "Oneri ritardati pagamenti spese legali" che viene ridotto dello stesso importo.

La Commissione raccomanda l'immediato insediamento di questo importante organismo.



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti istituzionali, Enti locali)

11-La Commissione fa propria l'osservazione del Coordinatore del Settore Caccia e Pesca, dott. Antonio STOJA, che i fondi destinati per la gestione della Caccia, come da previsione della L.R. n.10/84 - art.48, sono a destinazione vincolata e rivengono interamente dai proventi delle tasse di concessione regionale versate dai cacciatori e che risultano iscritte sul Capitolo 1012010 del bilancio regionale.

Pertanto la Seconda Commissione propone che i capitoli di spesa riguardanti la Caccia vengano riportati nel bilancio vincolato anzicchè in quello autonomo e che vengano impinguati in quanto sottodimensionati rispetto alle entrate.

IL PRESIDENTE
(Avv. Massimo BASURTO)



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE 49 del 15/4/97

1-La II Commissione ha esaminato nella seduta del 15/4/97, sulla base degli atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, il D.D.L. "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997/99".

2-Dopo ampia discussione, la II Commissione decide di esprimere parere favorevole a maggioranza sugli atti di cui al punto 1. relativamente agli impegni di spesa nei settori di competenza.

3-La II Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

- per quanto attiene le procedure concorsuali di cui all'art.95 - L.R. n.18/74 - all'unanimità invita la Giunta a dare attuazione alla risoluzione del Consiglio regionale della seduta del 20/12/1996;

- sempre all'unanimità, fa proprio il problema esploso in questi giorni e riguardante l'invio di cartelle esattoriali relative alla tassazione di beni extra-agricoli, identificati con il codice "U".



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

DECISIONE N.71 DEL 16.04.97

1. La Commissione ha esaminato nella seduta del 16.04.97 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio Regionale prot.n.2268/173 del 02.04.097 D.D.L. Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997-1999. (A/C177/A)
2. Dopo ampia discussione, la 3ª Commissione decide di esprimere

PARERE FAVOREVOLE A MAGGIORANZA

sugli atti di cui al punto 1. Si allega il testo, che è stato emendato ed è parte integrante della decisione.

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari :

FAVOREVOLI : Palese, Ferri, Caroppo, Sardelli
Errico e Tundo

ASTENUTI : //

CONTRARI : Ursi, Colasanto, Pellegrino, Godelli

ASSENTI : (al momento della votazione) Dipietrangelo e Uzzi.

IL PRESIDENTE
(Dott. Rocco Palese)

11

D.D.L. "BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
E BILANCIO PLURIENNALE 1997-1999"

ART. 19

(Disposizione in materia sanitaria)

T E S T O E M E N D A T O

12
ART. 19
(Disposizioni in materia sanitaria)

1. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 è sostituito dal seguente:

"Le funzioni di cui precedente comma possono essere delegate all'Assessore alla Sanità".

2. Il comma 1, lettera c, dell'art. 10 della legge regionale 30 dicembre 1994, n.38 è sostituito dal seguente:

"una quota non superiore all'1 per cento da utilizzarsi per consentire attività di ricerca finalizzata nell'ambito delle Aziende ospedaliere e/o per il finanziamento di progetti-obiettivo e di interventi particolari di cui al precedente art. 9".

3. Il comma 1 dell'art. 48 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 è sostituito dal seguente:

"Fino al 31 dicembre 1997 si applicano, in via transitoria, il bilancio e la contabilità finanziaria così come prescritti e normativamente ordinati dalla legge regionale 18 gennaio 1981, n. 8 "Norme di contabilità e di amministrazione del patrimonio delle Unità Sanitarie Locali" e sue modificazioni.

Oltre tale termine, la normativa richiamata si applica limitatamente alla formulazione del rendiconto generale annuale per l'esercizio 1997. Entro il suddetto termine i Direttori generali devono porre in essere tutti gli adempimenti necessari per l'attivazione del nuovo sistema contabile".

1. Per la determinazione delle quote capitarie di finanziamento delle Unità sanitarie locali si tiene conto dei criteri previsti dall'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, utilizzando gli elementi disponibili nell'ambito regionale.

5. La Regione provvede al finanziamento delle quote a proprio carico concernenti il ripiano della maggiore spesa sanitaria per gli anni 1990 e 1991 mediante l'utilizzo di eventuali avanzi verificatisi nell'ambito della gestione sanitaria a decorrere dall'anno 1995, in attuazione dell'art. 1, comma 35, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per la parte eventualmente non coperta si provvede mediante alienazioni di beni disponibili ovvero contrazioni di mutui.

ART.19
(Disposizioni in materia

1. IDEM

2. IDEM

IDEM

"

"

"

precedente art.9 per la qualità.

3. IDEM

IDEM

IDEM

"

"

"

"

non applicabile

In caso di inadempimenti sanzioni di cui al comma 1. La regione provvede all'impiego ex art.16, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 1996, n. 662, alle A.S.L. ED ALLE Aziende ospedaliere.

4. SOPPRESSA

5. IDEM

1. I pagamenti dovuti per le prestazioni di degenza ed ambulatoriali, rese a partire dall'anno 1997 dagli ospedali dipendenti da Enti ecclesiastici nonché dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di natura privata, sono effettuati dall'Unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicata la sede della istituzione, fatta salva la compensazione finanziaria della mobilità sanitaria per le prestazioni rese a cittadini residenti in altri ambiti territoriali. Per l'anno 1997 la Regione ripartisce tra le competenti Unità sanitarie locali i fondi disponibili nel bilancio regionale destinati al pagamento delle suddette prestazioni, in proporzione alla spesa maturata per ciascun ente relativamente all'anno 1996.

6. ID

7. Il Consiglio regional
valorizzazione delle
zione, trapianti ed e
za e pronto soccorso p
Per l'anno 1997 tale
deve quantificarla pe
espianto e rianimazio
steriali in merito.
8. Per le prestazioni ed
altre regioni non var
ti dal deliberazio
9. Al fine dell'esercizio
atti delle Aziende Un
Ospedaliere e dell'I.
competenza della Giu
previsti dall'art.4,
n.36 e n.38 del 28/1
operativa presso l'A
Fiato alla costatazio
comma, l'attività is
parte dei competenti
CO.RE.CO. - Sezione
regionale alla Sanit

14 /
continu

A tal fine, gli atti sottoposti
pagnati da relazione del Col
Per gli atti delle A.U.S.L.,
diritto pubblico dell'art.36

EMENDAMENTO AL TABULATO

**D.D.L. "BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1997
E BILANCIO PLURIENNALE 1997-1999"**

ENTRATA

Cap. n.i. 2056610

Finanziamento statale per ripiano maggiore spesa sanitaria corrente anni 1994 e precedenti.

£.208.000.000.000=

USCITA

Cap. n.i. 0771082

Erogazione somme per ripiano maggiore spesa sanitaria corrente anni 1994 e precedenti.



Consiglio Regionale della Puglia

4^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sviluppo Economico)

Il Presidente

IV^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

decisione n.52 del 16.4.97

1. La IV^a Commissione ha esaminato nella seduta del 16.4.97 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio Regionale, rispettivamente in data 28.3.97
Disegno di legge : "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997-1999".
(atto n. 177/A)

2. Dopo ampia discussione, la IV^a Commissione decide di esprimere parere favorevole a maggioranza sugli atti di cui al punto 1., con gli allegati emendamenti e raccomandazioni.

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

FAVOREVOLI: Salamino, Caruso, Rinaldi, Lospinuso e Aloisi.

CONTRARI: Tateo, Colangelo, Sgobio e Morra.

DI ASTENSIONE: =====

ASSENTI AL MOMENTO DEL VOTO: Santaniello (in sost. di Mincuzzi).

4. La IV^a Commissione ha designato quale relatore il Commissario: =====

IL PRESIDENTE
(Angelo Salamino)

Angelo Salamino



✓ *Consiglio Regionale della Puglia*

4^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Gruppo Economico)

Emendamento proposto dalla IV Commissione per l'esame del Bilancio di previsione per il 1997 da parte della I Commissione.

I commi 1-2-3-4 e 5 dell'art.21 del D.d.L."Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997-99" sono sostituiti dai seguenti:

1. Alle aziende agricole singole o associate, nonché alle cooperative di conduzione, che nel periodo 1985-1995 hanno subito danni per non meno di sei volte anche non consecutive a causa di avversità atmosferiche, dichiarate di carattere eccezionale con decreto del Ministro dell'Agricoltura e Foreste, ora Ministro delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, la Regione può concedere per una sola volta un contributo a fondo perduto commisurato al massimo al 60%, e comunque di importo non superiore a 100 milioni di lire, delle esposizioni debitorie nei confronti delle banche, che non hanno trovato possibilità di consolidamento ai sensi delle leggi n. 31/91 e n. 237/93 in quanto di importo superiore alle garanzie ipotecarie offerte.

Il contributo di cui al precedente comma viene erogato direttamente alle banche creditrici, a decanto della creditoria vantata nei confronti dell'azienda agricola.

2. Le aziende agricole dimostrano il possesso dei requisiti, allegando alla domanda la seguente documentazione:

- certificazione rilasciata dalla competente Amministrazione Provinciale della quale risulti che per le avversità eccezionali decretate sono state presentate le richieste di concessione di provvidenze contributive e/o creditizie e che le stesse sono state istruite favorevolmente ai sensi delle leggi regionali o statali vigenti all'epoca dell'avversità atmosferica;
- certificazione rilasciata dalle banche da cui risulti analiticamente sia l'ammontare delle esposizioni debitorie sia l'avvio delle procedure di recupero attraverso azioni giudiziarie, evidenziando in particolare se sono state avviate e poste in essere sequestrazioni di beni mobili e immobili.
- piano di consolidamento rilasciato dalle banche per la quota di credito non coperta dal contributo erogato dalla Regione a parziale copertura del credito globale vantato nei confronti

01



Consiglio Regionale della Puglia

4^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Sviluppo Economico)

3. Le domande in carta semplice e autenticate nella firma ai sensi di legge, devono essere presentate agli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio e in copia alle banche creditrici, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

4. Gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura provvedono ad istruire le domande ed a fornire la proposta di finanziamento entro 60 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande, inviando l'esito dell'istruttoria all'Assessorato all'Agricoltura e copia del medesimo alle banche creditrici indicate nella domanda.

5. La Giunta Regionale, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e nei limiti delle somme che saranno stanziaste nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997, adotta il provvedimento di concessione e liquidazione del contributo di cui al precedente comma 1, con priorit  a favore delle aziende agricole che hanno in corso il sequestro di beni.

Sono escluse dai benefici contributivi le aziende agricole non in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai agricoli impiegati e quelle non iscritte al registro delle imprese di cui all'art.8 della legge 29 dicembre 1993, n.590.



Consiglio Regionale della Puglia

4^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Sviluppo Economico)

Raccomandazione proposta dalla IV Commissione per l'esame del Bilancio di previsione per il 1997 da parte della I Commissione.

SETTORE ARTIGIANATO

Il capitolo concernente il pagamento dei residui passivi perenti deve tener conto delle necessità segnalate dal settore artigianato per fronteggiare la debitoria con le Camere di Commercio e le Commissioni provinciali per l'artigianato ammontante a l. 10.000.000.000.

9



Consiglio Regionale della Puglia

4^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sviluppo Economico)

Raccomandazione proposta dalla IV Commissione per l'esame del Bilancio di previsione per il 1997 da parte della I Commissione.

SETTORE CACCIA E PESCA

Sostituire la denominazione del cap. 115040 con la seguente:

"Interventi per la valorizzazione delle attività ittiche e dell'acquacoltura (artt. 2 e 5 L.R. 57/81)"

9



Consiglio Regionale della Puglia

4^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Sviluppo Economico)

**RACCOMANDAZIONE PROPOSTA DALLA IV^a COMMISSIONE PER
L'ESAME DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL 1997 DA PARTE
DELLA I^a COMMISSIONE**

**PROPOSTA DI VARIAZIONE DA APPORTARE ALL'ALLEGATO N.3
DEL D.D.L. "FONDO GLOBALE PER IL FINANZIAMENTO DI LEGGI
REGIONALI IN CORSO DI ADOZIONE (ART....) CAPITOLO 1110070"**

Inserire:

**Agricoltura 1) "Istituzione dell'Agenzia Regionale di Sviluppo Agricolo
della Puglia " (ARSAP) £. 500.000.000**

**2) Partecipazione della Regione Puglia al Centro di Ricerca e
sperimentazione in agricoltura "Basile Caramia" con sede in
Locorotondo**

£ 500.000.000

**Artigianato 1) "Integrazione L.r. 48/75. Piano Fieristico regionale ed attività
promozionali della Regione in materia di fiera e mercati."**

£ 1.000.000.000



Consiglio Regionale della Puglia
4^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Sviluppo Economico)

**RACCOMANDAZIONE PROPOSTA DALLA IV^a COMMISSIONE
PER L'ESAME DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL 1997
DA PARTE DELLA I^a COMMISSIONE.**

**PROPOSTA DI ARTICOLO AGGIUNTIVO AL DISEGNO DI
LEGGE: "BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 1997 E BILANCIO PLURIENNALE 1997-99"
DI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE N.8/96.**

REGIONE PUGLIA

ART.

(LEGGE REGIONALE 14.06.1996 N. 8 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI)

- 1- a) La lett. h) del terzo comma dell'art. 4 è così modificata:
- "il possesso dei requisiti di capacità professionale di cui agli artt. 8 e 9 da parte del titolare".
- b) La lett. e) del quarto comma dell'art. 4 è così modificata:
- " la certificazione di cui agli artt. 8 e 9 atta a dimostrare il possesso della capacità professionale del titolare".
- c) All'art. 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
- "la documentazione di cui alle lett. f) e m) del comma 4 sarà richiesta dal Settore Turismo dopo l'approvazione del provvedimento di concessione da parte della Giunta Regionale".
- 2- Al comma 8 dell'art. 5 dopo la parola "professionale" sono aggiunti i seguenti periodi:
- "In caso di cessione di agenzia ovvero di sostituzione del rappresentante legale della società, avvenuta prima dell'entrata in vigore della L.R. 14.6.1996 n. 8, il rilascio di nuova autorizzazione al richiedente subentrante nella titolarità è subordinata soltanto all'accertamento dei requisiti di cui agli artt. 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18.6.1931 e successive modificazioni. Sono, altresì, assoggettati soltanto all'accertamento dei requisiti di cui sopra anche i soggetti richiedenti per i quali la procedura per il rilascio dell'autorizzazione sia già stata avviata dal Settore Turismo prima dell'entrata in vigore della nuova normativa e non ancora conclusa a causa di contenziosi in corso e/o di fatti non riconducibili agli istanti".
- 3- All'art. 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
- " il titolare, entro novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, è tenuto ad iniziare l'attività dandone comunicazione scritta alla Regione, pena la decadenza della autorizzazione concessa".
- 4- Al quinto comma dell'art. 6 dopo le parole "dell'attività dell'agenzia" è aggiunto:
- " o dalla data di stipula di nuova polizza fidejussoria".
- 5- All'art. 8, in fine, è aggiunto il seguente comma:
- " i certificati attestanti la natura e la durata delle attività svolte all'estero, sono rilasciati, in lingua italiana, dalle Autorità consolari".
- 6- Il comma quarto dell'art. 9 è così sostituito:
- " l'idoneità all'attività di agenzia di viaggio è accertata da una Commissione Regionale così composta:
- a) Coordinatore del Settore Turismo o suo delegato
- Presidente



- b) Un rappresentante dell'associazione nazionale agenzie di viaggio - componente effettivo
- c) Un rappresentante dell'associazione nazionale agenzie di viaggio - componente supplente
- d) Un esperto in materia di geografia - componente effettivo
- e) Un esperto in materia di geografia - componente supplente
- f) Due docenti di lingue straniere - componenti effettivi
- g) Due docenti di lingue straniere - componenti supplenti
- h) Un funzionario del Settore Turismo - segretario effettivo
- i) Un funzionario del Settore Turismo - segretario supplente

La nomina, in seno alla Commissione, dei docenti di lingue straniere, sia in veste di componenti effettivi che supplenti, è correlata alle lingue indicate dai candidati quali materie oggetto dell'esame di idoneità ".

I commi 8 e 9 sono sostituiti dal seguente:

" i direttori tecnici in possesso di attestato di idoneità comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma quattro sono iscritti, su domanda, nel registro regionale dei direttori tecnici. Sono, altresì, iscritti su domanda i direttori tecnici in possesso di idoneità di cui all'art. 7 della L. R. 11.12.1984 n. 52 o di cui al R.D.L. 23.11.1936, n. 2523, convertito in Legge 30.11.1937, n. 2650 ".

La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità di iscrizione e di cancellazione al registro regionale.

7- Al comma secondo dell'art. 12 sono soppresse le seguenti parole:

" avente validità annuale" e " perchè ne sia autorizzata la pubblicazione e diffusione ".

Alla lett. m) dopo la parola " organizzatrice" aggiungere le seguenti parole:

" ed estremi del relativo decreto autorizzativo regionale".

Dopo la lett. m) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

" n) le misure igieniche e sanitarie richieste, nonché le informazioni di carattere generale, in materia di visti e passaporti, necessario all'utente dei servizi turistici per fornire delle prestazioni turistiche previste dai programmi di viaggio".

Il quinto comma è soppresso.



Consiglio Regionale della Puglia

4^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Sviluppo Economico)

75

**RACCOMANDAZIONE PROPOSTA DALLA IV^a COMMISSIONE
PER L'ESAME DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL 1997 DA
PARTE DELLA 1^a COMMISSIONE**

**PROPOSTA DI VARIAZIONE DA APPORTARE AL SETTORE
AGRICOLTURA:**

**-CAP 0004920 FUNZIONAMENTO IRIP FOGGIA
DA £ 500.000.000 A £ 1.000.000.000
(+500.000.000)**

**-CAP 0004960 SPESE GESTIONE OSSERVATORIO FAUNISTICO
DA £ 300.000.000 A £ 500.000.000
(+200.000.000)**

9



Consiglio Regionale della Puglia

5^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

DECISIONE N. 29

D.d.I. "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997/1999".

Seduta del 15 Aprile 1997.

Presenti: Stefanetti (Presidente), Fiorentino, Tedesco, Marmo, Balducci, Lomelo, LoSpinuso, Mineo, Pepe, Santaniello, Strazzeri, Tarquinio, Tundo, Valente.

Per la G.R. : Mongiello, Semeraro, Amodio.

Funzionari G.R.: Parisi (Urbanistica), Grisafi (E.R.P.), Piscardi (Difesa suolo), Miali (Ambiente), Bavaro (Trasporti).

Segr. Comm.ne : Mona, Romanazzi, Annibaldi.

Funzionario redigente: Romanazzi

LA 5^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

- preso in esame il d.d.I. in epigrafe, con riferimento alle voci di spesa di competenza della 5^a Commissione;
- ascoltate rispettivamente le relazioni degli Assessori presenti;
- uditi i chiarimenti tecnici forniti dai funzionari regionali presenti;
- formulate ed approvate le proposte di emendamenti e raccomandazioni allegati;
- udite le dichiarazioni di voto

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SUGLI IMPEGNI DI SPESA NEI SETTORI DI PROPRIA COMPETENZA

SUBORDINATAMENTE AGLI EMENDAMENTI E CON LE RACCOMANDAZIONI

allegati alla presente decisione.

Il parere è stato espresso con le seguenti dichiarazioni dei presenti al voto:

FAVOREVOLE : Stefanetti, Fiorentino, Tedesco, Marmo, Balducci, Lomelo, LoSpinuso, Mineo, Pepe, Santaniello, Strazzeri, Tarquinio, Tundo, Valente.

CONTRARIO : =====

ASTENUTO : =====

Il Responsabile Segr. Comm.ne
(dott. Ing. Giovanni Mona)

d'ordine
Il Presidente
(Prof. Armando L. Stefanetti)



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Aspetto e utilizzazione del territorio)

27

D.D.L. "BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1997 E BILANCIO PLURIENNALE 1997-1999".

EMENDAMENTI E RACCOMANDAZIONI

1. EMENDAMENTO SOSTITUTIVO

Art. 20 - Sostituire il 5° comma con il seguente:

5. Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale n. 37/1995 è modificato nel senso che agli oneri connessi alle gestioni stralcio la Giunta regionale provvede con i fondi stanziati nel pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale di ciascun esercizio finanziario, al cui finanziamento sono vincolate le entrate derivanti da: a) giacenze finanziarie in essere alle date delle cessazioni delle gestioni in affidamento precario sui conti degli istituti cassieri e sui conti di contabilità speciale presso le Sezioni di tesorerie provinciali dello Stato intrattenuti dalle cessate aziende affidatarie; b) crediti finanziari verso chiunque ed a qualsiasi titolo vantati dalle aziende affidatarie cessate, comprensivi dei rimborsi degli sgravi contributivi INPS in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 261/91 ed ai sensi dell'art. 1, c. 3, del D.L. 22 marzo 1993, n. 71, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 1993, n. 151. Dette entrate sono acquisite al bilancio regionale con imputazione al capitolo di nuova istituzione n. 3085049 "Avanzi finanziari delle cessate gestioni di autoservizi interurbani in affidamento regionale".

Motivazione: vedi fax Assessorato ai Trasporti prot. 26/(illegibile) del 14.04.1997.

2. EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Aggiungere il seguente art. 28 bis:

Art. 28 bis

(L.R. n. 31/74 - Contributi ai comuni per la redazione del P.R.G.)

Al 2° comma dell'art. 4 della L.R. 20 agosto 1974, n. 31 modificata dalla L.R. 23 maggio 1975, n. 47 è aggiunto il seguente comma:

====L'erogazione dei contributi concessi per la redazione dei Piani Regolatori Generali viene così disposta:

- 40% all'adozione della delibera preliminare degli obiettivi e dei criteri del P.R.G.;

- 40% all'invio, all' Assessorato regionale all'Urbanistica, del P.R.G. adottato con l'esame delle osservazioni presentate;
- 20% all'approvazione definitiva del P.R.G.***

Motivazione: la norma proposta intende agevolare i comuni assegnatari di contributo per la redazione del P.R.G., anticipando, rispetto alla normativa esistente, i tempi di erogazione delle somme occorrenti per le spese tecniche (es. rilievi aereofotogrammetrici)

3. RACCOMANDAZIONE

Integrare l'elenco dei capitoli di spese obbligatorie (allegato n. 2) con l'aggiunta dei seguenti capitoli:

- n° 0552010 "Contributi di esercizio alle aziende pubbliche e private esercenti trasporti pubblici locali - Fondo regionale - (L. 151/81, L.R. 13/82)
- n° 0562010 "Interventi finanziari di imprese esercenti collegamenti aerei di interesse regionale (L.R. 24/85) ..

Motivazione: vedi nota Ass.to Trasporti prot. n. 26/2227 del 04.04.1997.

B. M.

4. RACCOMANDAZIONE

Area 6 - Settore 1 - Edilizia residenziale.

istituire un nuovo capitolo di spesa denominato "Provvedimenti per il risanamento e per il recupero abitativo dei fabbricati di proprietà dei privati siti nei centri storici dei comuni pugliesi. LL.RR. n. 45/80 e 48/85" prevedendo uno stanziamento, in termini di competenza e di cassa, pari a L. 5.000.000.000.

Motivazione: le risorse finanziarie assegnate dallo Stato (v. Programmazione interventi e.r.p. 1992-1995. Leggi n. 179/92 e n. 85/94 - Deliberazione Consiglio regionale n. 894/94) sono vincolate esclusivamente al risanamento e recupero degli edifici abitativi pubblici e ad opere di urbanizzazione. La presenza di unità immobiliari di privati rende difficilmente praticabili i P.R.U. (piani di recupero

urbano) e i P.I.I. (piani interventi integrati) nei centri storici. Inoltre vanno tenuti presenti il maggior costo del recupero e l'interesse pubblico del risanamento dei centri storici, che legittimano l'impiego di risorse pubbliche per la tutela e valorizzazione economica di tali beni storici e culturali.

La 5° Commissione ha altresì assunto la decisione di raccomandare alla G.R. la riforma organica dell'attuale legislazione regionale in materia di intervento nei centri storici (LL.RR. n. 37/79, n. 45/80 e n. 48/85, n. 56/85)

5. EMENDAMENTO SOSTITUTIVO

Area 6 - Settore 2 - Urbanistica. Parte 1: Bilancio autonomo.

Sostituire le imputazioni dei seguenti capitoli di spesa con le imputazioni sottoriportate:

	Competenza '97	Cassa '97
Cap. 571020 - (In aumento)	250.000.000	250.000.000
Cap. 571030 - (In diminuzione)	500.000.000	1.053.366.958
Cap. 573010 - (In aumento)	250.000.000	1.368.552.580

Motivazione: promuovere la formazione delle varianti di recupero di cui alla legge n. 47/85 e L.R. n. 26/85 (Risanamento urbanistico delle aree inficiate da abusivismo edilizio) e la tutela, conservazione e valorizzazione dei centri storici (vedi sopra).

6. RACCOMANDAZIONE

Area 7 - Settore 1- Lavori pubblici. Parte 1: Bilancio autonomo.

L'ufficio "Trasporti eccezionali" con nota prot. n. 3676 del 25.03.1997 chiede di incrementare la dotazione finanziaria '97 a L. 300.000.000.

La 5° Commissione, alla presenza dell'assessore ai LL.PP., ha preso atto di tale richiesta e la segnala alla 1° Commissione.

7. RACCOMANDAZIONE.

Area 7 - Settore 2 - Risorse e tutela del suolo. Parte 1: Bilancio autonomo.
Cap. 621129.

La 5° Commissione rileva l'esiguità della posta '97 relativa agli interventi regionali per la difesa del suolo ai sensi della legge n. 183/89 (L. 1.000.000.000) - Esprime pertanto il parere che la posta di che trattasi venga congruamente incrementata.

8. EMENDAMENTO SOSTITUTIVO.

Area 9 - Settore 1. Ambiente.

Modificare la denominazione dei capitoli e/o sostituire le relative poste come segue:

	Competenza	Cassa
Cap. 611010 (In aumento)	200.000.000.	200.000.000.
Cap. 611040. Aggiungere in calce alla denominazione le seguenti parole: "finalizzati allo smaltimento dei R.S.U."		
(In aumento)	300.000.000	300.000.000
Cap. 611048. Aggiungere in calce alla denominazione le seguenti parole "Art. 10 FESR".		
(In diminuzione)	1.210.000.000	1.210.000.000
Cap. 611047. Aggiungere in calce alla denominazione le seguenti parole "Art. 10 FESR".		

G. M.

9. RACCOMANDAZIONE.

L.R. in corso di adozione "Norme organizzative e procedurali in materia di usi civici".

Il d.d.l.r. sopra nominato, già licenziato dalla 2°, 4° e 5° Commissione, è attualmente all'esame della 1° Commissione per il parere finanziario.

La 5° Commissione raccomanda la necessità di provvedere alla copertura finanziaria ed all'uopo propone gli emendamenti allegati come ipotesi da verificare di concerto con l'Assessorato all'Agricoltura.

10. RACCOMANDAZIONE.

Protezione Civile. La 5° Commissione evidenzia che nel Bilancio '97 non è previsto il sostegno finanziario alle attività di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi, ritenute importante per la tutela ambientale. Rileva inoltre che nel progetto di bilancio esiste - senza copertura - il capitolo 0121030 "Spese per la tutela del patrimonio boschivo. L.R. n. 25/74".

Raccomanda pertanto di accogliere le seguenti proposte:

- Parte bilancio autonomo

Cap. 0531040 - organizzazione della funzione regionale di protezione civile.

L.R. 26/04/88, n. 14.

Previsto in esercizio '96

500.000.000

Proposto per es. '97

2.000.000.000

Cap. di nuova istituzione

- attività di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi.

Previsto in esercizio '96

Proposto in es. '97

4.000.000.000

La 5° Commissione rileva infine che alcuni capitoli di spesa sono collocati in settori incoerenti con la materia trattata. In particolare segnala che il Cap. 611040 (Trasferimento al Comune delle Isole Tremiti per interventi di igiene ambientale finalizzato allo smaltimento dei R.S.U.) andrebbe più propriamente collocato nel settore 2 - Smaltimento rifiuti.

Si allegano i documenti citati.

Il Resp. Segreteria 5° Comm.ne
(dott. Ing. Giovanni Mona)

Giovanni Mona

d'aroline

Il Presidente

(Prof. Armando L. Stefanetti)

Giovanni Mona

ALLEGATO PUNTO 1.

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO AI TRASPORTI

14 APR 1997

DIREZ. V

Prof. 26/04/97

AL PRESIDENTE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
S E D E

ALL'ASSESSORE AL BILANCIO
ED ALLA RAGIONERIA
S E D E

OGGETTO: Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997/1999.

Nel disegno di legge relativo all'oggetto è stato riportato il quinto comma dell'art. 20 "Norme urgenti nel settore dei trasporti" secondo un testo non conforme a quello proposto da questo Assessorato. In particolare, per un evidente refuso di dattiloscrittura, non è stata riportata parte della proposizione sotto la lettera b), omissione che stravolgerebbe sostanzialmente la finalità dell'intera previsione normativa.

Si allega copia del testo nella sua formulazione integrale, con preghiera di introdurre il conseguente necessario emendamento.

L'ASSESSORE
-Dott. Fabrizio CANILLI-

AB/

8

Canilli

[Handwritten signature of Fabrizio Canilli]

[Handwritten signature]

regionale. Per detta finalità è autorizzata la spesa di £. 200.000.000 con imputazione al capitolo n° 0553015.

3.E' autorizzata la spesa di £. 100.000.000 per l'elaborazione degli studi e dei piani di utilizzo e di destinazione delle aree del demanio marittimo di interesse regionale, con imputazione al capitolo n° 0003692.

4.E' disposta l'alienazione del materiale rotabile e degli immobili del disciolto Ente Regionale Pugliese Trasporti, nonché del materiale rotabile acquistato dalla Regione in applicazione dell'art. 12 della legge regionale 30.12.1994 n° 37.

5. Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale n° 37/1995 è modificato nel senso che agli oneri connessi alle gestioni stralcio la Giunta regionale provvede coi fondi stanziati nel pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale di ciascun esercizio finanziario, al cui finanziamento sono vincolate le entrate derivanti da: a) giacenze finanziarie in essere alle date delle cessazioni delle gestioni in affidamento precario sui conti degli istituti cassieri e sui conti di contabilità speciale presso le Sezioni di tesorie provinciali dello Stato intrattenuti dalle cessate aziende affidatarie; b) crediti finanziari verso chiunque ed a qualsiasi titolo vantati dalle aziende affidatarie cessate, comprensivi dei rimborsi degli sgravi contributivi INPS in base alla sentenza della Corte Costituzionale n.261/91 ed ai sensi dell'art.1, c.3, del D.L. 22 marzo 1993, n.71, convertito con modificazioni dalla L.20 maggio 1993, n.151. Dette entrate sono acquisite al bilancio regionale con imputazione al capitolo di nuova istituzione n° 3065049 "Avanzi finanziari delle cessate gestioni di autoservizi interurbani in affidamento regionale".



**REGIONE PUGLIA**28/finALLEGATO PUNTO 2

Al 2° comma dell'art.4 della L.R. 20 Agosto 1974 n.31 modificata dalla L.R. 23 Maggio 1975 n.47 è aggiunto il seguente comma:

" L'erogazione dei contributi concessi per la redazione dei Piani Regolatori generali viene così disposto:

- 40% all'adozione della delibera preliminare degli obiettivi e dei criteri del P.R.G.;
- 40% all'invio, all'Assessorato Regionale all'Urbanistica, del P.R.G. adottato con l'esame delle osservazioni presentate;
- 20% all'approvazione definitiva del P.R.G.."

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AI TRASPORTI

Prot. 26/2227

4 APR. 1997

DIREZ. VA

OGGETTO: Disegno di legge "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997 - 199". Proposta di emendamento aggiuntivo.

AL SIGNOR PRESIDENTE
DELLA 1ª COMMISSIONE CONSILIARE
S E D E

Si prega di integrare l'elenco dei capitoli di spese obbligatorie (allegato n. 2) con l'aggiunta dei seguenti capitoli:

n° 0552010 "Contributi di esercizio alle aziende pubbliche e private esercenti trasporti pubblici locali - Fondo regionale - (L. 151/81, L.R. 13/82)".

n° 0562010 "Interventi finanziari in favore di imprese esercenti collegamenti aerei di interesse regionale (L.R. 24/85)".

RELAZIONE

Il proposto emendamento, oltre a costituire conferma di analoga inclusione operata con la L.r. n° 1/1997 di autorizzazione all'esercizio provvisorio per il corrente anno finanziario, corrisponde all'esigenza di evitare i cospicui oneri finanziari aggiuntivi per interessi - legislativamente dovuti - connessi alle ritardate erogazioni dei contributi di esercizio in regime di esercizio provvisorio.

L'ASSESSORE
-Dott. Fabrizio CAMILLI-

ABI

1ª Commissione Consiliare Provinciale
Prot. n° 126
del 8/4/97



REGIONE PUGLIA

ALLEGATO PUNTO 6 36

25 MAR. 1997

Bari

ASSESSORATO AI LL.PP.

SETTORE LL.PP.

UFFICIO Trasporti eccezionali

Prot. N. 3676 Pos. _____ An. n. _____

Risp. al Foglio n. _____ del _____

ALL'Assessorato al Bilancio
settore Ragioneria

Pzza Aldo Moro

70 00-B A R I

Oggetto: ~~Istrizione di somme in~~
Bilancio di previsione anno '97.

AL Presidente della 1° Commissione

V. Estriamurale Capruzzi

70100-B A R I

La Legge Regionale 13/06/86 n. 14-Autorizzazione alla circolazione dei trasporti eccezionali e dei veicoli eccezionali, delega alle Provincie il compito di rilasciare le autorizzazioni alla circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali.

L'art. 3 com. 1° della richiamata legge prevede di ripartire alle Provincie le somme annualmente effettivamente riscosse a tale titolo, per delega del Ministero dei LL.PP., per il transito dei veicoli Trasporti eccezionali.

Nell'esercizio 96, sul capitolo n. 3072050 del Bilancio Regionale sono state effettivamente riscosse L.49.738.665, che non sono state dovutamente impegnate sul cap. 531060 dell'esercizio 96, anche per la difficoltà di quantificare nel corso del richiamato esercizio la entità delle somme che dovevano essere effettivamente impegnate e ripartite. Trattandosi di somme comunque dovute alle Provincie per legge ed accantonate a tale titolo si chiede di elevare sul bilancio di previsione per l'esercizio 97, la competenza sul capitolo 532060 a non meno di L.300.000.000= in modo tale da consentire le seguenti operazioni: L. 150.000.000= per somme dovute all'Amministrazione Provinciale di Brindisi - giusta sentenza n.435/96 a titolo di indennizzo per le autorizzazioni rilasciate dalla Provincia dall'86 al 91.

1° Commissione Contabile Provinciale	
Prot. n°	106
del	26/2/97

[Handwritten signature]


L. 50.000.000= per somme da ripartire alle Provincie per proventi riscossi sul cap. 3072050 dell'anno 1996 e non impegnati sul corrispondente capitolo 531060 bilancio 96 .

L. 100.000.000= per somme da ripartire alle provincie , per i proventi che saranno riscossi sul cap. 3072050 del 1997 .

IL DIRIGENTE
(Dr. Oronzo Santoro)



L' ASSESSORE
(Avv. Giuseppe Sceraro)





Consiglio Regionale della Puglia
5^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

L.R. in corso di adozione "Norme organizzative e procedurali in materia di usi civici". Emendamenti al Bilancio di previsione Es. Fin. 1997.

RELAZIONE

Il d.d.l.r. in oggetto è attualmente all'esame della 1^o Commissione consiliare per il parere finanziario.

Nel progetto di bilancio esiste il capitolo di spesa (0121130) a posta zero.

Nel d.d.l. (testo Giunta regionale) era prevista la spesa di L. 300.000.000. da iscrivere al capitolo 0121130 (Es. 1995), prelevando tale somma dal capitolo in entrata n. 2032100 (interventi programmati in agricoltura).

Con gli emendamenti sotto riportati si propone di finanziare l'azione (già esercitabile ex normativa statale) e di adeguare la rubrica alle finalità della legge in corso di adozione (finalità che comunque già rientrano nelle funzioni delegate alle regioni).

EMENDAMENTI

- Sostituire la denominazione del cap. 121130 Parte Spesa "Compensi periti istruttori nominati a norma del R.D.M. 332/28 per verifiche demaniali ex art. 10 R.D.M. 2180/25 e successive modifiche in materie trasferite alle Regioni a statuto ordinario - art. 66 d.p.r. 616/77" con la seguente nuova denominazione: "Spese esercizio funzioni trasferite in materia di usi civici, incentivi e contributi agli enti titolari di beni civici - legge 16 giugno 1927, n. 1766 e 5° e 6° comma art. 66 del d.p.r. n. 616/77, l.r."

- Prevedere le seguenti poste finanziarie:

Cap. 121130	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
	300.000.000.	300.000.000.

- Diminuire corrispondentemente, d'intesa con l'Ass.to all'Agricoltura, il cap. 113040 Parte Spesa: "Trasferimenti di parte corrente agli enti delegati, comuni, province e comunità montane per opere di carattere generale per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di agricoltura:

Cap. 113040	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
	2.500.000.000	7.491.259.888
	In diminuzione	
	<u>-300.000.000</u>	<u>-300.000.000</u>
	2.200.000.000	7.191.259.888

g. M...



Consiglio Regionale della Puglia
6ª Commissione Consiliare Permanente
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

PARERE VIª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

N. 85 Reg. VIª Commissione

Oggetto: D.D.L. n.14 dell'11/3/1997 " Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997/1999".

SEDUTA DEL 14 APRILE 1997

VI Commissione

Presenti: Fiorentino (Presidente), Caruso, Pepe (in sostituzione di Cera), Carbonelli, Galasso, D'Erario;

Assenti: Distaso, Camilli (congedo).

Segreteria : Vigilante, Ciccone, Falco, Limitone.

LA VIª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Preso in esame il D.D.L. in oggetto indicato, ai sensi dell'art.21 del vigente Regolamento interno del Consiglio, per il parere consultivo relativamente agli impegni di spesa nei settori di propria competenza;

- ascoltati gli Assessori al ramo, nonché i chiarimenti tecnici forniti dai funzionari riguardanti i capitoli di spesa di rispettiva competenza;
- accolte le proposte di emendamenti e raccomandazioni;
- udite le dichiarazioni di voto

E S P R I M E

parere favorevole a maggioranza dei presenti, sul D.D.L., comprensivo delle proposte, emendamenti e raccomandazioni contenuti negli allegati da pag.1 a pag.6.

FAVOREVOLE: Fiorentino, Carbonelli, Caruso,

DI ASTENSIONE: Galasso, D'Erario.

Assente al momento del voto il Consigliere Pepe

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
UFFICIO COORDINAMENTO COMMISSIONI
(ALFONSO VIGILANTE)

IL PRESIDENTE
PROF.SSA NUNZIA FIORENTINO



SETTORE CULTURA

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

- 1) Cap. B13015 da £ 500.000.000= a £ 250.000.000=
- Cap. B13012 da £ 1.000.000.000= a £ 1.250.000.000=.

L'importo in aumento di £ 250.000.000= sul Cap. B13012 dovrà essere riservato al finanziamento dell'Attività Ente Lirico Concertistico Pugliese " Teatro Petruzzelli".

La Commissione denuncia l'esiguità dei finanziamenti riservati al settore Cultura. Invita, comunque, il Governo regionale ed in particolare l'Assessore al ramo ad adoperarsi con ogni mezzo perchè la Regione Puglia recuperi i finanziamenti dovuti dallo Stato.

Handwritten mark



Consiglio Regionale della Puglia
6^a Commissione Consiliare Permanente
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

- 2 -

SETTORE MUSEI E BENI CULTURALI

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Impinguare:

Cap. 821010 da £ 3.000.000.000= a £ 6.000.000.000=

Destinare, comunque, la somma di £ 400.000.000= per i lavori di tutela e salvaguardia del sito archeologico di San Giusto nell'agro del Comune di Lucera.

17



SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

- 1) Cap. 4910 da £ 15.000.000.000= a £ 21.000.000.000=

- 2) Finanziare il " Fondo di riserva per il pagamento dei residui passivi perenti" per consentire il pagamento ai Comuni dei contributi arretrati dell'anno 1991 per il diritto allo studio, andati in perenzione.
Al pagamento dei suddetti contributi si dovrebbe, in ogni caso, dare priorità per evitare ulteriori oneri a carico della Regione, per spese legali, per atti giudiziari che molti Comuni stanno avviando.

- 3) Istituzione nel bilancio vincolato della Regione sia in entrata che in uscita, di un nuovo capitolo a seguito dell'assegnazione della somma di £ 884.816.596= per la " Realizzazione dell'Anagrafe Nazionale per l'Edilizia Scolastica".

c. 11

42



SETTORE LAVORO E COOPERAZIONE

Proposta di emendamento all'articolato del D.D.L. n.14 dell'11/3/97.

L'Articolo 3 comma 1 della L.R. n.30/1996 è così modificato:

1- Gli enti pubblici che intendono accedere ai contributi regionali devono presentare, con lettera raccomandata A.R., domanda all'Assessorato regionale alle politiche per l'occupazione - Settore lavoro e cooperazione - entro un mese dall'approvazione del progetto, per il quale si chiede il contributo regionale, da parte della C.R.I. e comunque entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.

PROPOSTE DI EMENDAMENTI AL TABULATO

- 1) Cap. 941015 da £ 300.000.000= a £ 600.000.000=
- 2) Cap. 941020 da £ 0 a £ 300.000.000=
- 3) Cap. 952030 da £ 6.500.000.000= a £ 12.000.000.000=

Handwritten mark



SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

- 1) Abrogazione dell'art.18 del D.D.L. n.14 dell'11/3/97.
- 2) Inserimento nel D.D.L. n.14 dell'11/3/97 del seguente articolo:

Art. _____

L'art.6 della l.r. 20 marzo 1997,n.11 è modificato come segue.

1. L'art.1 della l.r. 27 dicembre 1996,n.29 è così sostituito:

La Regione riconosce, con provvedimento ricognitivo della Giunta Regionale, le attività formative autonomamente finanziate ed avviate nell'anno 1996 a condizione che:

- a) sia stata prodotta domanda prima dell'avvio dell'attività;
- b) la data di inizio dell'attività corsuale sia stata comunicata da ciascun gestore e sia stata accertata dall'Ufficio ATVC;
- c) i registri di classe siano stati validati prima dell'inizio dell'attività;
- d) le sedi di svolgimento dell'attività siano dichiarate idonee;
- e) sia accertato il regolare svolgimento dell'attività.-

2. La Regione riconosce, altresì, con provvedimento ricognitivo della Giunta Regionale, le attività autonomamente finanziate non comprese nel programma 1994/95 di cui alla deliberazione consiliare n.983 dell'8 marzo 1995 purché siano verificate le condizioni riportate dalla lettera a) alla lettera e) del precedente comma 1.-

3. La Regione, con provvedimenti dell'Assessore alla formazione professionale, riconosce e autorizza lo svolgimento dei corsi autonomamente finanziati dai singoli gestori e che hanno già avuto inizio e saranno avviati nel 1997 alle condizioni riportate dalla lettera a) alla lettera e) del precedente comma 1.-

4. Le attività di formazione professionale autonomamente finanziate dai promotori da avviarsi negli anni 1997/98 successivi saranno autorizzate dall'Assessore alla formazione professionale a seguito di richieste avanzate dai promotori stessi, corredate dalla documentazione di vice.



Consiglio Regionale della Puglia
6^a Commissione Consiliare Permanente
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

- 6 -

- 2 -

- 3) Istituire apposito capitolo di bilancio per il finanziamento della legge regionale di Riforma della Formazione Professionale, in itinere presso la VI Commissione, con una previsione di spesa di £ 5.000.000.000=(cinque miliardi)

- 4) Prevedere la possibilità di anticipare con fondi del bilancio autonomo la quota di cofinanziamento statale attenente il piano di formazione professionale 1997.
Tale invito obbedisce alla duplice esigenza di utilizzare tutte le risorse 1997 e di impedire la decurtazione dei fondi comunitari preannunziata dalla U.E.



Consiglio Regionale della Puglia

1^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio - Finanze e Programmazione)

I COMMISSIONE CONSILIARE
DECISIONE N. 9 DEL 17 APRILE 1997

Numero componenti I Commissione: 13

All'apertura della seduta sono presenti 13 Commissari.

1. La Commissione nella seduta del 17 marzo 1997, ha effettuato l'esame del seguente provvedimento, assegnato dalla Presidenza del Consiglio regionale in data 28 marzo 1997:

- D.D.L. "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997-1999".

2. La Commissione, dopo ampia discussione, a maggioranza dei voti dei Commissari presenti, ha approvato il disegno di legge nel testo così come emendato.

3. La presente decisione è stata espressa con il seguente voto dei Commissari:

favorevole: Crocco, Caroppo, Ferri, Marmo, Palese, Salamino, Santaniello.

contrario: Angiuli, Di Cesare, Frisullo, Introna, Tondo.

RESPONSABILE I COMMISSIONE
(Dott. Ignazio DAMIANI)

PRESIDENTE I COMMISSIONE
(AVV. Antonio CROCCO)



Consiglio Regionale della Puglia

1^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

**D.D.L. "BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1997
E BILANCIO PLURIENNALE 1997-1999"**

TITOLO I

NORME DI BILANCIO

Art. 1

(Stato di previsione delle entrate)

1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l'anno finanziario 1997, annesso alla presente legge, è approvato in lire 41.048.448.931.613 in termini di competenza ed in lire 49.849.814.642.639 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 1997.

Art. 2

(Stato di previsione della spesa)

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per l'anno finanziario 1997, annesso alla presente legge, è approvato in lire 41.048.448.931.613 in termini di competenza ed in lire 49.849.814.642.639 in termini di cassa.
2. In conseguenza della mancata definizione nel corso del 1996 del mutuo a completamento del ripiano del disavanzo di amministrazione al 31.12.1992 determinato in £. 1.203.303.535.957 è iscritta la somma di lire 403.000.000.000. in termini di sola competenza al capitolo 0001010 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1997.
3. Al finanziamento della somma di cui al precedente secondo comma si provvede, per l'esercizio finanziario 1997, attraverso la contrazione di mutuo a termini dell'art. 20 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n.68 e secondo i criteri e le modalità di cui al successivo art. 14 della presente legge.

Olivero



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio - Finanze e Programmazione)

Art. 3

(Impegni e pagamenti delle spese)

1. E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 1997, entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui al precedente art. 2, fatto salvo l'impegno autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli artt. 60 e 61 della legge regionale di contabilità 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.
2. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 1997, entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui al precedente art.2.

Art. 4

(Quadro generale riassuntivo)

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997, di cui all'allegato n. 1 alla presente legge.

Art. 5

(Elenco spese obbligatorie)

1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi della legge regionale di contabilità quelle descritte nell'elenco allegato n. 2 alla presente legge.

Art. 6

(Fondo di riserva per spese obbligatorie)

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie, determinato per l'esercizio finanziario 1997 in lire 4.143.352.000 è iscritto al cap. 1110010 ed è gestito a termini dell'art. 36 della legge di contabilità regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 7

(Fondo di riserva per spese impreviste)

1. Il fondo di riserva per spese impreviste, determinato per l'esercizio finanziario 1997 in lire 1.000.000.000. è iscritto al capitolo 1110030 ed è gestito a termini dell'art. 37 della legge di contabilità regionale n. 17 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio - Finanze e Programmazione)

Art. 8

(Fondo di riserva di cassa)

1. Il fondo di riserva di cassa, determinato per l'esercizio finanziario 1997 in lire 344.486.928.102 è iscritto al cap. 1110020 ed è gestito a termini dell'art. 41 della legge di contabilità regionale 17 del 1977.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare con proprie deliberazioni le procedure di cui al comma 3 del predetto art. 41 della legge regionale di contabilità.

Art. 9

(Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione)

1. Il fondo globale per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della Regione, che si prevede di finanziare nell'anno 1997, è iscritto al capitolo 1110070 ed è gestito a termini dell'art. 38 della legge di contabilità regionale.
2. L'allegato n. 3 della presente legge indica l'oggetto e l'importo degli stanziamenti a carico del fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che la Regione prevede di approvare nel corso dell'anno 1997.

Art. 10

(Fondo per residui passivi perenti)

1. Il fondo per il pagamento dei residui dichiarati perenti ai fini amministrativi, determinano per l'esercizio finanziario 1997 in lire 25.000.000.000, è iscritto al cap. 1110045 ed è gestito a termini dell'art. 71 della legge di contabilità n. 17 del 1977.

Art. 11

(Variazioni di bilancio - Autorizzazione alla Giunta regionale)

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, le iscrizioni e le reiscrizioni di cui al primo comma dell'art. 48 della L.R. n. 17 del 1977 e successive modificazioni ed integrazioni negli stati di previsione della entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1997.

Art. 12

(Fondo per la reiscrizione delle economie a destinazione vincolata)

1. Il fondo per la reiscrizione delle economie provenienti dal mancato impegno, nel corso dei rispettivi esercizi di mantenimento dei residui di stanziamento relativi agli anni 1996 e precedenti connessi a fondi statali e comunitari con vincolo di destinazione è iscritto al cap. 1110049 nel complessivo importo di lire 372.472.008.164.



Consiglio Regionale della Puglia
1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

- 2. Alla riassegnazione ai pertinenti capitoli della competenza si provvede, su richiesta dei settori di spesa interessati, mediante prelevamenti delle somme occorrenti dal fondo di cui sopra con deliberazione della Giunta regionale previa verifica circa l'avvenuto accertamento della correlata posta di entrata.

Art. 13
(Bilancio pluriennale)

- 1. A norma dell'art. 6 e seguenti della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni ed integrazioni è approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 1997-1999 nel testo allegato alla presente legge.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PER IL RISANAMENTO DELLA SITUAZIONE DEBITORIA

Art. 14
(Mutuo a definitivo ripiano del disavanzo di amministrazione)

- 1. Al fine di pervenire al definitivo ripiano del disavanzo di amministrazione al 31.12.1992 di cui all'art. 2, comma 3, della presente legge, la Regione Puglia, a termini dell'art. 20 del Decreto Legge 18.1.93, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 19.3.1993, n. 68, è autorizzata a contrarre con Aziende ed Istituti di credito ordinario nonché con la Cassa Depositi e Prestiti il relativo mutuo per un importo massimo di 403.000.000.000 e subordinatamente alla verifica delle reali necessità finanziarie del bilancio regionale da valutare sulla base delle risultanze del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1995.
- 2. Il mutuo sarà stipulato ad un tasso effettivo annuo pari a quello di riferimento risultante più conveniente tra quelli praticati dagli Istituti e Cassa di cui al precedente comma 1 e per la durata massima dell'ammortamento di 20 anni.
- 3. A tal fine è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio 1997 al capitolo 1122015 della somma di lire 5.000.000.000 quali interessi di preammortamento, nonché l'iscrizione nel bilancio pluriennale 1998-1999 al capitolo 1122020 della spesa annua di lire 41.813.000.000 per il servizio di ammortamento.



Consiglio Regionale della Puglia

1^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio - Finanze e Programmazione)

4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione del mutuo predetto con proprio atto deliberativo nei limiti, alle condizioni e con le modalità previsti dalla presente legge.
5. Il pagamento delle annualità di ammortamento e degli interessi del mutuo è garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti.
6. Gli oneri di cui al precedente comma 5 troveranno copertura mediante vincolo sulle erogazioni di spettanza regionale di cui al comma 2 dell'art. 3 della legge 28.12.95, n. 549 da attivare per mezzo di apposita delegazione di pagamento rilasciata al Ministero del Tesoro dal Presidente della Regione.
7. Le spese di cui al presente articolo rivestono carattere obbligatorio a norma del comma 3 dell'art. 36 della legge di contabilità regionale n. 17/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15

(Mutuo per il consolidamento dei debiti fuori bilancio)

1. L'annualità di ammortamento da iscrivere al capitolo 1121040 dello stato di previsione della spesa, derivante dalla definizione delle operazioni di ricontrattazione e consolidamento della esposizione debitoria verso le banche per mutui diretti e indiretti, per credito agrario e di edilizia residenziale agevolata a valere su leggi regionali, viene elevata a lire 215.000.000.000 al fine di considerare il previsto consolidamento - da definire, secondo le intese sottoscritte, attraverso appositi atti convenzionali aggiuntivi - dei debiti nel settore edilizio maturati nel corso del 1996 per un ammontare di lire 96.000.000.000.
2. Per le finalità di cui al precedente comma 1 e per quelle connesse al debito in edilizia in maturazione negli anni 1997 e 1998 è iscritta, nel bilancio pluriennale, al capitolo 1121040, quale rata di ammortamento, la somma di lire 232.000.000.000 per l'anno 1998 e di lire 250.000.000.000 per l'anno 1999.
3. Il pagamento delle annualità di ammortamento e degli interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel bilancio di previsione, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti.
4. Gli oneri di cui al precedente comma 3 troveranno copertura mediante vincolo sulle erogazioni di spettanza regionale di cui al comma 2 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, da attivare per mezzo di delegazione di pagamento rilasciata al Ministero del Tesoro dal Presidente della Regione in applicazione e secondo i criteri di cui al comma 6 dell'art. 3 della medesima legge 549/1995.



Consiglio Regionale della Puglia

1^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

Art. 16

(Ricontrattazione tassi di interesse)

1. La Giunta regionale è delegata a definire strumenti tecnici di salvaguardia che consentano di pervenire alla revisione dei tassi di interesse così come concordati nell'intesa convenzionale di ricontrattazione e consolidamento dell'esposizione debitoria verso le banche.

Art. 17

(Finanziamento oneri per ritardati pagamenti)

1. Al fine di provvedere alla liquidazione degli oneri per ritardati pagamenti viene iscritto sui corrispondenti capitoli di spesa 0001315 - 0001316 e 0001317 del Bilancio di previsione per l'anno 1997 la somma rispettivamente di lire 3.000.000.000 quale quota interessi, di lire 3.000.000.000 quale quota rivalutazione e di lire 1.000.000.000 quali spese procedurali e legali.
2. La misura degli interessi di cui al precedente comma 1 è quella stabilita dagli atti convenzionali ovvero da provvedimenti di ingiunzione giudiziale.

TITOLO III

NORME SETTORIALI FINALIZZATE AL RISANAMENTO FINANZIARIO

Art. 18

(Disposizioni urgenti per le attività di formazione professionale)

1. L'art. 6 della l.r. 28 marzo 1997, n. 11, è modificato come segue:
" 1. L'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1996 n. 29, è così sostituito:
" La Regione riconosce, con provvedimento ricognitivo della Giunta regionale, le attività formative autonomamente finanziate ed avviate nell'anno 1996 a condizione che:
a) sia stata prodotta domanda prima dell'avvio dell'attività;
b) la data di inizio dell'attività corsuale sia stata comunicata da ciascun gestore e sia stata accertata dall'ufficio ATVC;
c) i registri di classe siano stati vidimati prima dell'inizio dell'attività;
d) le sedi di svolgimento dell'attività siano dichiarate idonee;
e) sia accertato il regolare svolgimento dell'attività.
2. La Regione riconosce, altresì, con provvedimento ricognitivo della Giunta regionale le attività autonomamente finanziate non comprese nel programma 1994/95 di cui alla deliberazione



Consiglio Regionale della Puglia

1^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio - Finanze e Programmazione)

consiliare n. 983 dell'8 marzo 1995 purchè siano verificate le condizioni riportate dalla lettera a) alla lettera e) del precedente comma 1.

- 3. La Regione, con provvedimenti dell'Assessore alla Formazione Professionale, riconosce o autorizza lo svolgimento dei corsi autonomamente finanziati dai singoli gestori e che hanno già avuto inizio o saranno avviati nel 1997 alle condizioni riportate dalla lettera a) alla lettera e) del precedente comma 1.
- 4. Le attività di formazione professionale autonomamente finanziate dai promotori da avviarsi negli anni 1998 e successivi saranno autorizzate dall'Assessore alla Formazione professionale a seguito di richieste avanzate dai promotori stessi, corredate dalla documentazione di rito, entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 19

(Disposizioni in materia sanitaria)

- 1. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 è sostituito dal seguente:

"Le funzioni di cui al precedente comma possono essere delegate all'Assessore alla Sanità".

- 2. Il comma 1, lettera c, dell'art. 10 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 è sostituito dal seguente:

"una quota non superiore all'1 per cento da utilizzarsi per consentire attività di ricerca finalizzata nell'ambito delle Aziende ospedaliere e/o per il finanziamento di progetti-obiettivo e di interventi particolari di cui al precedente art. 9 per la emergenza-urgenza e controllo di qualità".

- 3. Il comma 1 dell'art. 46 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 è sostituito dal seguente:

"Fino al 31 dicembre 1997 si applicano, in via transitoria, il bilancio e la contabilità finanziaria così come prescritti e normativamente ordinati dalla legge regionale 16 gennaio 1981, n. 8 'Norme di contabilità e di amministrazione del patrimonio delle Unità Sanitari Locali' e sue modificazioni.

Oltre tale termine, la normativa richiamata si applica limitatamente alla formulazione del rendiconto generale annuale per l'esercizio 1997. Entro il suddetto termine i Direttori generali devono porre in essere tutti gli adempimenti necessari per l'attivazione del nuovo sistema contabile.

In caso di inadempienza la Regione provvede a comminare le sanzioni di cui al comma 2, art. 2 del D.M. Sanità del 25 febbraio 1997.

La Regione provvede alla predisposizione dello schema di bilancio ex art. 16, comma 2, l.r. n. 38/1994 ed emana indirizzi alle A.A.S.S.L.L. ed alle Aziende Ospedaliere, entro il 30 settembre 1997".



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio - Finanze e Programmazione)

4. La Regione provvede al finanziamento delle quote a proprio carico concernenti il ripiano della maggiore spesa sanitaria per gli anni 1990 e 1991 mediante l'utilizzo di eventuali avanzi verificatisi nell'ambito della gestione sanitaria a decorrere dall'anno 1995, in attuazione dell'art. 1, comma 35, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per la parte eventualmente non coperta si provvede mediante alienazioni di beni disponibili di cui all'art. 5 del Decreto legislativo n. 502/1992 così come modificato dalla legge n. 512/1993, ovvero contrazioni di mutui.
5. I pagamenti dovuti per le prestazioni di degenza ed ambulatoriali, rese a partire dall'anno 1997 dagli ospedali dipendenti da Enti ecclesiastici nonché dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di natura privata, sono effettuati dall'Unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicata la sede della istituzione, fatta salva la compensazione finanziaria della mobilità sanitaria per le prestazioni rese ai cittadini residenti in altri ambiti territoriali. Per l'anno 1997 la Regione ripartisce tra le competenti unità sanitarie locali i fondi disponibili nel bilancio regionale destinati al pagamento delle suddette prestazioni, in proporzione alla spesa riconoscibile per ciascun ente relativamente all'anno 1996.
6. La Giunta regionale, con proprio atto, individua funzioni non coperte da tariffe che verranno remunerate dietro dimostrazione dei relativi costi ed individua altresì le tariffe manifestamente non remunerative da valorizzare, a partire dal 1995, fino alla copertura integrale dei costi delle relative prestazioni, con particolare riferimento alle prestazioni ospedaliere di rianimazione, trapianti ed espianti, di emergenza e pronto soccorso.
7. Per le prestazioni effettuate a cittadini provenienti da altre Regioni non vanno eseguiti gli abbattimenti rivenienti dalla deliberazione Consiglio regionale n.995/95.
8. Al fine dell'esercizio dell'attività di controllo sugli atti delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere e dell'I.R.C.C.S. di diritto pubblico, di competenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale previsti dall'art. 4, comma 8, legge 412/91 e dalle LL.RR. n. 36 e n. 38 del 28/12/94 viene istituita apposita unità operativa presso l'Assessorato regionale alla Sanità. Fino alla costituzione dell'organismo indicato nel primo comma, l'attività istruttoria finalizzata al controllo da parte dei competenti organi, è effettuata dagli Uffici del CO.RE.CO. - Sezione di Bari - d'intesa con l'Assessorato regionale alla sanità. A tal fine, gli atti sottoposti al controllo devono essere accompagnati da relazione del Collegio dei revisori delle citate Aziende. L'art. 39 della l.r. 22/94 non si applica per gli atti delle A.U.S.L., delle Aziende ospedaliere e degli I.R.C.C.S. di diritto pubblico.
9. Ferme restando le disposizioni dell'art.1 comma 4 della legge 662/96, è riconosciuta l'istituzione dei posti letto di assistenza ospedaliera diurna avvenuta con formale atto delle aziende sanitarie o delle disciolte UU.SS.LL. entro il limite del 10% dei posti di ciascuna disciplina. Le relative prestazioni rese dalle A.U.S.L. e Aziende ospedaliere dall'anno 1996 sono remunerate secondo le tariffe vigenti.



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio - Finanze e Programmazione)

Art. 20

(Norme urgenti nel settore dei trasporti)

1. Le quote del concorso statale spettanti alle imprese private concessionarie di autoservizi in base al secondo comma dell'art. 1 del decreto legge 1.4.1995 n. 98 convertito nella legge 30.5.95 n. 204, come sostituito dal comma tre bis dell'art. 5 del decreto legge 27.10.95 n. 444 convertito nella legge 20.12.95 n. 539, e dalle stesse imprese cedute alla Regione in base al quarto comma dell'art. 1 della legge regionale n. 37 del 31.10.95, sono annualmente vincolate alla copertura finanziaria degli stanziamenti di spese per i pagamenti dell'interesse di preammortamento e delle annualità di ammortamento del mutuo da assumere in attuazione del terzo comma dell'art. 1 della citata legge regionale n. 37/1995. Il vincolo è applicato anche alle erogazioni di dette quote mediante attivazione di delegazione di pagamento rilasciata dal Presidente della Regione a favore dell'Istituto o del pool di banche mutuanti. Le spese di cui al presente comma sono obbligatorie a norma del terzo comma dell'art. 36 della legge di contabilità regionale n. 17 del 30 maggio 1977 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La Regione Puglia promuove le occorrenti iniziative finalizzate all'incentivazione del trasporto pubblico in occasione dei "Giochi del Mediterraneo", con le modalità ed alle condizioni stabilite dalla Giunta regionale. Per detta finalità è autorizzata la spesa di £. 200.000.000 con imputazione al capitolo n. 0553015.
3. E' autorizzata la spesa di £. 100.000.000 per l'elaborazione degli studi e dei piani di utilizzo e di destinazione delle aree del demanio marittimo di interesse regionale, con imputazione al capitolo n. 0003692.
4. E' disposta l'alienazione del materiale rotabile e degli immobili del disciolto Ente Regionale Pugliese Trasporti, nonché del materiale rotabile acquistato dalla Regione in applicazione dell'art. 12 della legge regionale 30.12.1994 n. 37.
5. Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale n. 37/1995 è modificato nel senso che agli oneri connessi alle gestioni stralcio la Giunta regionale provvede coi i fondi stanziati nel pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale di ciascun esercizio finanziario, al cui finanziamento sono vincolate le entrate derivanti da: a) giacenze finanziarie in essere alle date delle cessazioni delle gestioni in affidamento precario sui conti degli istituti cassieri e sui conti di contabilità speciale presso le Sezioni di tesorerie provinciali dello Stato intrattenuti dalle cessate aziende affidatarie; b) crediti finanziari verso chiunque ed a qualsiasi titolo vantati dalle aziende affidatarie cessate, comprensivi dei rimborsi degli sgravi contributivi INPS in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 261/91 e ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 22 marzo 1993, n. 71, convertito con modificazioni nella L. 20 maggio 1993, n. 151. Dette entrate sono acquisite al bilancio regionale con imputazione al capitolo di nuova istituzione n. 3065049 "Avanzi finanziari delle cessate gestioni di autoservizi interurbani in affidamento regionale".



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

Art. 21

(Lavoro e cooperazione ll.rr. 9/1985 e 21/1994.
Fissazione del termine per la presentazione delle domande)

1. Il termine per la presentazione delle domande relative all'applicazione delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 30, della L.R. n. 21/94, e successive modificazioni ed integrazioni, è fissato al 120° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 22

(Disposizioni finanziarie in materia di impianti irrigui collettivi di proprietà regionale)

1. Il trasferimento di fondi ai Consorzi di Bonifica per la gestione degli impianti irrigui regionali di cui alla L.R. 18 aprile 1994 n. 15 viene prorogato al biennio 1997-98.
2. Gli oneri finanziari, valutati in via presuntiva in lire 8 miliardi per l'anno 1997, ed in lire 10 miliardi per l'anno 1998, graveranno sull'apposito capitolo "Trasferimento dei fondi ai consorzi di bonifica per la gestione di impianti irrigui regionali - l.r. 15/94 - proroga per il biennio 1997-98", nei limiti degli stanziamenti previsti dalle relative leggi di bilancio.

Art. 23

(Ripiano disavanzi gestione impianti irrigui)

1. Relativamente alle stagioni irrigue 1994/1995/1996 sono assunti a carico del bilancio regionale i costi di gestione degli impianti di cui all'art. 1 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 15 sostenuti in eccedenza al fondo di cui al successivo art. 8, della stessa legge limitatamente a:
 - a) oneri, anche per ritardato pagamento, relativi a consumi energetici per funzionamento degli impianti, nei limiti degli impegni di bilancio assunti entro gli esercizi di competenza;
 - b) oneri relativi al trattamento economico del personale di cui all'art. 5, comma 1 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 15, nei limiti degli impegni assunti entro gli esercizi di competenza.
2. Alla copertura degli ulteriori maggiori costi direttamente sostenuti dai Consorzi convenzionati nel triennio di cui sopra e quantificati in lire 3.400.000.000 si provvede:
 - a) per lire 900.000.000 mediante utilizzo delle risorse impegnate a carico del capitolo 0131072 del bilancio 1994 per interventi sugli impianti irrigui di proprietà regionale non più realizzati;
 - b) per lire 2.500.000.000 mediante utilizzo delle risorse impegnate a carico dei capitoli 0131072 e 0131073 del bilancio 1996 per spese di funzionamento degli impianti irrigui di proprietà regionale non utilizzate per effetto del gettito derivato per canoni di utenza irrigua relativi alle stagioni precedenti, entro il limite accertato di lire 2.504.211.000.



Consiglio Regionale della Puglia

1^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio - Finanze e Programmazione)

3. Al riutilizzo delle risorse necessarie alla copertura dei maggiori costi di cui ai precedenti punti a) e b) del precedente comma 2 provvede la Giunta regionale in sede di approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge regionale n. 15/94, dei rendiconti delle spese sostenute, ivi comprese quelle derivanti da contenzioso attivato dal personale operaio di cui all'art. 5 della legge e definito con provvedimento giudiziario passato in giudicato.

Art. 24

(Flussi finanziari)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997, la Giunta regionale è autorizzata a disporre, nelle more dell'approvazione delle perizie tecnico-amministrative di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale 18 aprile 1994, n. 15, l'emissione di mandati mensili di anticipazione in favore dei Consorzi convenzionati in misura globalmente non superiore, nel semestre, al 50% del fondo attribuito nell'esercizio precedente.
L'emissione dei mandati è subordinata all'avvenuta presentazione dei rendiconti di spesa relativi alle precedenti gestioni.

Art. 25

(Interventi urgenti infrastrutturali in favore dei Comuni colpiti da eventi calamitosi nell'ottobre 1996)

1. Ai sensi dell'art. 9 della legge n. 677/96 e dell'art. 2 dell'Ordinanza n. 2480 datata 19.11.96, la Regione contrae mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti o con Istituti di Credito per l'importo di lire 3.600.000.000 per finanziamenti di interventi urgenti infrastrutturali in favore dei Comuni colpiti da eventi calamitosi nell'ottobre 1996. L'onere di ammortamento è per il 90% a carico del Dipartimento della Protezione civile e per il restante 10% a carico dell'Amministrazione regionale.

Art. 26

(Mantenimento in bilancio di fondi)

1. Le disponibilità iscritte nei seguenti capitoli del bilancio regionale per l'anno 1996 e non impegnate nello stesso esercizio possono essere impegnate nell'esercizio 1997 al fine di consentire la definizione di rapporti obbligatori derivanti dalla gestione commissariale di liquidazione dell'Ente ERSAP, soppresso con l.r. n. 9/93:
- Capitolo 0004930 "Spese per il funzionamento del Commissario per le Gestioni di Riforma Fondiaria";
 - Capitolo 0004940 "Spese Gestione stralcio ERSAP".



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

Art. 27

(Disposizioni in materia di Edilizia Residenziale agevolata)

1. L'Assessorato all'Urbanistica - Edilizia Residenziale - Assetto del Territorio - Settore E.R.P. è autorizzato a richiedere le erogazioni dei contributi in conto interessi al competente Ministero dei Lavori Pubblici - CER, ai sensi della legge 5 agosto 1978 n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni sulla base e conformemente alle richieste avanzate dagli Istituti di Credito convenzionati a mezzo di apposite schede riepilogative così come sottoscritte dal legale rappresentante della Banca o dal Presidente del collegio dei revisori.
2. Il predetto competente Settore E.R.P. è autorizzato, non appena resesi disponibili le contribuzioni da parte del CER, a predisporre i provvedimenti di liquidazione delle somme relative ai contributi maturati per effetto della predetta legge n. 457/78, secondo le modalità indicate al comma precedente, a favore degli Istituti di credito interessati. In sede di operazioni di riscontro e di verifica, anche in contraddittorio con le Banche interessate, dei pagamenti disposti si procederà alla compensazione delle eventuali differenze sui successivi provvedimenti di liquidazione.
3. All'art. 15, comma 3, della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6 le parole "30 giugno 1996" sono sostituite con le parole "31 dicembre 1997".

Art. 28

(L.R. 31/74 - Contributi ai Comuni per la redazione del P.R.G.)

1. Al comma 2 dell'art. 4 della L.R. 20 agosto 1974, n. 31 modificata dalla L.R. 23 maggio 1975, n. 47 e aggiunto il seguente comma:
"L'erogazione dei contributi concessi per la redazione dei Piani Regolatori Generali viene così disposta:
- 80% all'adozione delle delibera preliminare degli obiettivi e dei criteri del P.R.G.;
- 20% all'approvazione definitiva del P.R.G.".

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PER I PROGRAMMI DI INTERVENTO DELLA REGIONE

Art. 29

(Programma degli interventi per l'integrazione scolastica degli handicappati)

Orli



Consiglio Regionale della Puglia

1^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

1. Il programma di interventi e di riparto finanziario di cui all'art. 4 della l.r. 9 giugno 1987, n. 16 e all'art. 18 della l.r. 18 marzo 1997 n. 10 è formulato sulla base di articolazione triennale.
2. E' confermato il limite di finanziamento annuale previsto dall'apposito stanziamento di bilancio.
3. In attesa degli accordi di programma gli interventi in favore delle A.U.S.L. che attuano le convenzioni di cui al comma 4, dell'art. 6 della L.R. 9 giugno 1987, n. 16, saranno confermati, nei limiti delle somme stanziare in bilancio, ove sia intervenuta la proroga delle convenzioni già in atto, con durata delle stesse per l'intero anno.

Art. 30

(Riprogrammazione P.O.P. Puglia 1994-1999)

1. La Giunta regionale è autorizzata a porre in essere, per quanto di competenza della Regione, gli adempimenti previsti al comma 109 art. 2 della Legge 23 dicembre 1996 n.662 "Misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica".
2. Per il conseguimento degli obiettivi nazionali relativi al raggiungimento dei livelli di spesa correlati al piano finanziario del Quadro Comunitario di Sostegno, la Giunta regionale è autorizzata, previo parere della I Commissione consiliare permanente, a procedere alla rimodulazione delle risorse di cui al Programma Operativo Plurifondo Puglia relative al I triennio non impegnate alla data del 31 dicembre 1996, avvalendosi dell'istituto della "Intesa Istituzionale di Programma" così come definito alla lett. b) del comma 202 dell'art. 2, L. 662/96.
3. l'attuazione degli interventi previsti nel programma operativo plurifondo (P.O.P.) Puglia 1994-1999 è disciplinata anche per il secondo triennio 1997-1999 secondo le modalità e procedure previste dalla l.r. n. 3/95 e successive integrazioni e modificazioni ivi comprese quelle previste al successivo art. 37.

ART. 31

(Fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari)

1. Il Fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari, istituito con l'art. 32 della L.R. 3 giugno 1996, n.6 è iscritto al capitolo 1110050 ed è gestito ed alimentato secondo i criteri e le modalità di cui al medesimo art. 32.

ART. 32

(Sportelli informatici idea-impresa)

1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire con le Associazioni Professionali degli Imprenditori, con le Camere di Commercio, con gli Enti Fieristici, con gli Istituti di Credito e con le Società



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

pubbliche a partecipazione regionale e/o statale, Enti Giuridici, anche societari o consortili, per promuovere l'informazione e l'orientamento per la creazione di nuove imprese.

- 2. Per il conseguimento di tali obiettivi e per le spese di gestione per l'anno 1997 viene stanziata la somma di lire 850.000.000 sul capitolo 0001480.

ART. 33

(Fondo regionale per le spese socio-assistenziali)

- 1. A decorrere dall'anno 1997 il "Fondo regionale per le spese socio-assistenziali" di cui all'art. 11 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 11, detratta la quota di cui al successivo comma, è ripartito dalla Giunta regionale tra i comuni sulla base dei seguenti parametri riferiti a ciascun comune:
 - a) 4/10 in base alla popolazione residente e al numero degli immigrati nel comune ai sensi dell'art. 8 L.R. 29/1990;
 - b) 2/10 in base alla disoccupazione;
 - c) 2/10 in base alla popolazione ultrasessantenne;
 - d) 2/10 in base alla popolazione infradiciottenne.
- 2. Una quota del fondo di cui al precedente comma è riservata alle provvidenze integrative a favore degli hanseatici e delle loro famiglie ai sensi dell'art. 11 - comma 3 della legge regionale 17 aprile 1990, n.11.
- 3. Gli stanziamenti assegnati, quali contributi regionali, sono utilizzati dai comuni, nell'ambito della loro programmazione territoriale, per tutte le funzioni amministrative socio-assistenziali di competenza.
- 4. I contributi concessi ai comuni negli esercizi precedenti ai sensi degli artt. 23 e 24 della L.R. 31 agosto 1981, n. 49, non utilizzati o utilizzati difformemente dalle finalità per cui erano stati assegnati, restano attribuiti agli stessi comuni a condizione che entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le predette amministrazioni provvedano ad attestare l'utilizzazione dei finanziamenti per le finalità di cui al presente articolo.

ART. 34

(Consiglio d'Europa - Svolgimento conferenza in Puglia)

- 1. Per la realizzazione della Conferenza sui flussi migratori mediterranei programmata in Puglia per il 1997 d'intesa con il Consiglio d'Europa è autorizzata la spesa di lire 300.000.000 con imputazione al cap. 0001265.



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

61

Titolo V

CONTABILITA' REGIONALE E MODIFICAZIONI NORMATIVE

ART. 35

(Integrazione e modificazione alla L.R. 25.1.77 n.2
e successive modificazioni ed integrazioni)

1. I limiti di spesa previsti dalla L.R. 25.1.77 n. 2 e successive modificazioni e integrazioni sono così elevati:

Art. 4 - comma 4:

lett. a) da lire 2.000.000 a lire 4.000.000

lett. b) da lire 3.000.000 a lire 5.000.000

lett. c) da lire 4.000.000 a lire 10.000.000

Art. 13 - comma 2: da lire 2.000.000 a lire 5.000.000

Art. 13 - comma 4: da lire 500.000 a lire 1.000.000

Art. 14 - comma 2: da lire 500.000 a lire 1.000.000

Art. 14 - comma 5: da lire 1.000.000 a lire 3.000.000

Art. 14 - comma 9: da lire 2.000.000 a lire 3.000.000

Art. 25 - comma 2: da lire 30.000.000 a lire 100.000.000

2. Alla L.R. 25.1.77, n. 2 sono altresì apportate le seguenti variazioni all'art. 4 comma 3:

-lett. a) sono eliminate le parole "vistato dal Coordinatore del Settore e dall'Assessore";

-lett. b) sono eliminate le parole "vistate dall'Assessore".

All'art. 4 il comma 5 è così modificato: "Al pagamento delle fatture di cui ai precedenti punti a) e b) provvede il Cassiere Centrale ai sensi del successivo art. 13".

All'art. 4 il comma 6 è così modificato: "Le fatture di cui al precedente punto c) sono liquidate con atto della Giunta regionale".

All'art. 4 il comma 7 è eliminato.

All'art. 13 - comma 1, dopo le parole "lett. a) sono aggiunte le parole "e lett. b)".



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

All'art. 13 - comma 2, dopo le parole " lettera a) sono aggiunte le parole " e lettera b)".

All'art. 13 - comma 3, punto d): dopo " spese condominiali" aggiungere " e di pulizia degli Uffici Regionali".

All'art. 13 - dopo il punto h) aggiungere il punto i) spese relative ai "buoni mensa".

All'art. 14 - comma 1, dopo le parole " su autorizzazione del Coordinatore dell' Ufficio Provveditorato Economato eliminare le parole " convalidati dal Coordinatore del Settore e vistati dall'Assessore".

All'art. 14 - comma 10, le parole "sono vistati per la legittimità delle spese" sono sostituite dalle parole " sono vistati per la regolarità contabile".

All'art. 17 - comma 3, eliminare le parole " prima di essere posti in uso".

All'art. 18 - comma 5, dopo le parole " Fondo Provveditorato Economato - Servizio Economato e Cassa sono aggiunte le parole " e/o su apposito conto corrente bancario intestato a Fondo Provveditorato Economato - Servizio Economato e Cassa, con firma di prelievo del singolo Cassiere, aperto".

ART. 36

(Integrazioni e modificazioni alla L.R. 13 agosto 1993, n.17)

1. L'art. 4 della L.R. 13 agosto 1993, n.17 è così sostituito:

"4. L'Ente appaltante interessato da notizia alla Regione della aggiudicazione dei lavori entro 10 giorni dalla data della stessa; entro i successivi 30 giorni, l'Assessore all'Ambiente nomina la Commissione di collaudo nei modi previsti dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'art. 59 L.R. 27/85. Le stesse competenze vengono esercitate dall'Assessore all'Ambiente per tutte le opere di pertinenza dell'Assessorato regionale all'ambiente".

ART. 37

(Modifiche alla l.r. 20 febbraio 1995, n. 3)

1. L'art. 22 della L.R. 20 febbraio 1995, n. 3 è così integrato:

" Per il triennio 1997-1999, le richieste di finanziamento devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dei relativi bandi sul Bollettino Ufficiale".



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio - Finanze e Programmazione)

Art. 38

(Modifiche alla l.r. 22 gennaio 1977, n. 5)

1. Al comma 2 art. 7 della legge regionale 22 gennaio 1977, n. 5, le parole, "gli interessati possono far pervenire all'Ufficio Finanze della Regione le proprie controdeduzioni" sono sostituite dalle parole "Gli interessati possono far pervenire all'Ufficio Regionale del Contenzioso competente le proprie controdeduzioni".

Art. 39

(Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)

1. Ai versamenti del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 18 luglio 1996 e relativi al periodo gennaio 1996 - ottobre 1996 non si applicano le pene pecuniarie per insufficiente o tardivo pagamento previste dall'art. 3, comma 31, della legge 549/95, qualora il conguaglio alle misure vigenti sia effettuato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 40

(Modifica alla l. r. 27 dicembre 1996 n. 30/)

1. Il termine del "31 marzo" di cui al comma 1 dell'art. 3 della l.r. 27 dicembre 1996, n. 30, è sostituito da "30 giugno".



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio - Finanze e Programmazione)

**EMENDAMENTI AGLI ALLEGATI E AL TABULATO
DEL D.D.L. "BILANCIO DI PREVISIONE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1997 E BILANCIO
PLURIENNALE 1997/1999" APPROVATI DALLA I
COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 17 APRILE 1997
CON DECISIONE N. 9**



Consiglio Regionale della Puglia

1^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio - Finanze e Programmazione)

65

CAPITOLI DA AGGIUNGERE ALL'ELENCO DI SPESA OBBLIGATORIA ALLEGATO N. 2

- CAP. 0131071 "Decreto legislativo 626/94 e decreto legislativo 242/96 - spese obbligatorie artt.4, 16, 17, 22 - sorveglianza sanitaria con accertamenti periodici - medici competenti - pronto soccorso - visite specialistiche - spese formazione".
- CAP. 0552010 "Contributi di esercizio alle aziende pubbliche private esercenti trasporti pubblici locali - Fondo regionale (legge 151/81, legge regionale 13/82)".
- CAP. 0562010 "Interventi finanziari in favore di imprese esercenti collegamenti aerei di interesse regionale (legge regionale 24/85).



Consiglio Regionale della Puglia

1^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio - Finanze e Programmazione)

66

INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI ALL'ALLEGATO N.3 "FONDO GLOBALE PER IL FINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI IN CORSO DI ADOZIONI:

Ecologia	Spese per l'istituzione e la gestione dei parchi e delle riserve naturali	- 1.500.000.000
Sanità	Istituzione agenzia regionale per la sanità	+ 1.000.000.000
Formazione professionale	Riforma della formazione professionale	+ 400.000.000
Artigianato	Integrazione legge regionale 48/1975:Piano fieristico regionale e attività promozionali della Regione in materia di fiere e mercati	+ 500.000.000
Giunta reg.le	Partecipazione della Regione nel Centro ricerche Bonomo	+ 200.000.000
Agricoltura	Istituzione agenzia regionale di sviluppo agricolo della Puglia (ARSAP)	+ 200.000.000
	Partecipazione Regione al centro di ricerca e sperimentazione in agricoltura Basile Caramia con sede in Locorotondo	+ 200.000.000



Consiglio Regionale della Puglia

1^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio - Finanze e Programmazione)

PARTE II - SPESA -

Variazioni in aumento:

cap.	descrizione	competenza	cassa
0001385 c.n.i.	"Spese per l'attuazione nella Regione Puglia della convenzione RAI-CINSE-DO" del 4/2/1997".	16.000.000	16.000.000
0003023	"Fondo trattamento accessorio".	2.000.000.000	2.000.000.000
0003024 c.n.i.	"Oneri derivanti dall'applicazione della l. r. 7/1977 - art. 27".	3.000.000.000	3.000.000.000
0003365	"Retribuzioni di posizioni e risultato area dirigenziale".	5.607.000.000	5.607.000.000
0131076 c.n.i.	"Spesa per l'esercizio del diritto di prelazione su vendite terreni assegnati dall'ERSAP per attività di Riforma fondiaria (art. 19 L.r. 11/1988)".	1.000.000.000	1.000.000.000
0571020	"Trasferimenti in c. capitale ai comuni per la redazione delle varianti di recupero previste dalla l. 47/85 e l. r. 26/85".	250.000.000	250.000.000
0573010	"Tutela, conservazione e valorizzazione dei centri storici (l.r. n. 56/85)".	250.000.000	250.000.000
0771082 c.n.i.	"Erogazione somme per ripiano maggiore spesa sanitaria corrente - anni 1994 e precedenti".	208.000.000	208.000.000
0916040 c.n.i.	"Spese per la realizzazione dell'Anagrafe Nazionale per l'edilizia scolastica (legge 11/1/97, n.23 art.7)".	884.816.596	884.816.596
1110070	"Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione.	1.000.000.000	1.000.000.000



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

Variazioni in diminuzione:

0003020	"Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo ecc. ..."	907.000.000	907.000.000
0003031	"Oneri previdenziali ed assistenziali e assicurazioni obbligatoria a carico ente".	3.000.000.000	3.000.000.000
0003060	"Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni".	500.000.000	500.000.000
0003300	"Rimborso agli Enti di appartenenza delle spese relative al personale comandato.....anno corrente".	200.000.000	200.000.000
0003319	"Rimborso ad enti per spese anticipate per personale ex lege 285/77".	1.000.000.000	1.000.000.000
0003320	"Rimborso agli enti di appartenenza delle spese relative al personale comandato presso gli uffici regionali - anni pregressi".	400.000.000	400.000.000
0003430	"Interventi sul patrimonio immobiliare, ristrutturazione, ampliamento, manutenzione, nonché adeguamento a normative vigenti".	300.000.000	300.000.000
0003455	"Interventi di qualsiasi natura sul patrimonio immobiliare di proprietà regionale e/o di proprietà di terzi concessi agli enti regionali e sub regionali".	300.000.000	300.000.000
0003640	"Spese per l'automazione dei servizi amministrativi, gestionali e di programmazione".	1.500.000.000	1.500.000.000
0003670	"Imposte, sovrimposte, tasse addizionali contributi ed oneri diversi relativi alla alienazione di beni del patrimonio".	100.000.000	100.000.000
0004940	"Spese di funzionamento connesse all'attività di sviluppo agricolo ed al soppresso ERSAP l.r. 11/88".	500.000.000	500.000.000



Consiglio Regionale della Puglia

1^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

0552010	"Contributo di esercizio alle aziende pubbliche e private esercenti trasporti pubblici e locali - fondo regionale".	1.000.000.000	1.000.000.000
0571030	"Redazione del piano urbanistico territoriale e piani paesistici l.r. 56/1980 - legge 431/85".	500.000.000	500.000.000



Consiglio Regionale della Puglia

1^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio - Finanze e Programmazione)

CAMBIO DI DENOMINAZIONE

CAP. 0001265 “Concorso della Regione Puglia alle spese per la realizzazione della Conferenza sui flussi migratori Mediterranei programmata in Puglia per il 1997 d’intesa con il Consiglio d’Europa”.
(Legge di bilancio 1997, art. 34).

CAP. 0115040 “Interventi per la valorizzazione delle attività ittiche e dell’acquacoltura (Art. 2 e 5 della legge regionale 57/1981)”.

CAP. 0911010 “Contributo per diritto allo studio (l.r. n. 42/80)”.



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

72

SPOSTAMENTO CAPITOLI

PARTE I ENTRATE

CAP. 2057960 Includerlo nell'ambito delle competenze del settore Demanio.

PARTE II SPESE

CAPP. 0131055, 0131072, 0131073 e 0191115 devono essere inclusi nell'ambito delle competenze del settore Demanio e Patrimonio dell'Assessorato AA.GG.



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

73#

ISCRIZIONE CAPITOLI PER MEMORIA

PARTE ENTRATA

CAP. 1012016 “Entrate per sanzioni amministrative e per risarcimento dei danni arrecati da terzi al patrimonio ittico anche a seguito dell’azione giudiziaria promossa dalla Regione”.

PARTE SPESA

CAP. 0611025 “Fondo destinato ad opere di tutela ambientale e di sviluppo del patrimonio ittico faunistico della Puglia, compresi gli oneri per la delega delle funzioni alle province”.